



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **6** del **17-05-2021**

Sessione Ordinaria

Adunanza in Prima convocazione

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette, del mese di maggio alle ore 17:20, presso la Sala Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio SABATO Massimo.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

MENOZZI Paolo	P	PERRONE Giuseppe	P
GRASSO Maria Rosa	P	SABATO Massimo	P
FELLINE Luigi	P	PERRONE Salvatore	P
RIA Addolorata	P	SINDACO Rocco	A
MARRA Gabriella	P	GIANFREDA Alfredo	P
MASTRIA GIANFREDA Giorgio	P	MARRA Monica	P
RIGLIACO Gabriella	P		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Manco Maria Fernanda**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabilità**

Data: 17-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Manco Maria Fernanda**

Punto n. 2 all'ordine del giorno: Conferma Aliquote IMU Anno 2021.

PRES. P.I. SABATO MASSIMO

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: "Conferma aliquote IMU anno 2021".
Prego, Consigliere Ria.

CONS. RIA ADDOLORATA

Buonasera. Con questa delibera che si presenta al Consiglio Comunale si confermano le aliquote dell'imu per cui rimane tutto invariato come l'anno scorso, quindi l'aliquota del 9,90, dello 0,76 per quanto riguarda i fabbricati di alcune tipologie di immobili, quali le sale cinematografiche, il cinema e la detrazione rimane sempre confermata nelle 200 euro dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

In realtà, non è cambiato nulla quindi rimane tutto nello stesso modo per quanto riguarda l'IMU. Si chiede ai Signori Consiglieri di approvare la delibera.

PRES. P.I. SABATO MASSIMO

Grazie Consigliere Ria. Passiamo agli interventi. Chi prende la parola? Non ci sono interventi? Prego, Consigliere Salvatore Perrone.

CONS. PERRONE SALVATORE

Su questo punto anche se l'Assessore Ria ha detto che ha confermato le stesse aliquote, mi preme sottolineare che per quanto riguarda l'IMU, su alcuni terreni, vista la crisi di questi ultimi due anni, ma vista la crisi generale, forse l'Amministrazione avrebbe potuto cercare non dico di eliminarla su alcuni terreni, visto che in alcune zone i proprietari dei terreni non possono edificare per via della mancanza del Piano regolatore generale. Ne discuteremo in altri punti più avanti ed essere tartassati non mi sembra giusto, però la volontà di quest'Amministrazione che si nasconde dietro alla riconferma delle stesse aliquote impone al sottoscritto a votare contro questo punto all'ordine del giorno.

PRES. P.I. SABATO MASSIMO

Grazie. Ci sono altri interventi? Scusate qualcuno vuole parlare? Non sto capendo. C'è rumore. Allora passiamo alla votazione per questo punto all'ordine del giorno.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione del punto n. 2 all'ordine del giorno.

MENOZZI PAOLO	FAVOREVOLE
---------------	------------

GRASSO MARIA ROSA	FAVOREVOLE
FELLINE LUIGI	FAVOREVOLE
RIA ADDOLORATA	FAVOREVOLE
MARRA GABRIELLA	FAVOREVOLE
MASTRIA GIANFREDA GIORGIO	FAVOREVOLE
RIGLIACO GABRIELLA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
SABATO MASSIMO	FAVOREVOLE
PERRONE SALVATORE	CONTRARIO
SINDACO ROCCO	ASSENTE
GIANFREDA ALFREDO	CONTRARIO
MARRA MONICA	CONTRARIA

PRES. P.I. SABATO MASSIMO

Adesso vi richiamerò per l'immediata esecuzione dell'atto.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione sull'immediata eseguibilità del provvedimento.

MENOZZI PAOLO	FAVOREVOLE
GRASSO MARIA ROSA	FAVOREVOLE
FELLINE LUIGI	FAVOREVOLE
RIA ADDOLORATA	FAVOREVOLE
MARRA GABRIELLA	FAVOREVOLE
MASTRIA GIANFREDA GIORGIO	FAVOREVOLE
RIGLIACO GABRIELLA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
SABATO MASSIMO	FAVOREVOLE
PERRONE SALVATORE	CONTRARIO
SINDACO ROCCO	ASSENTE
GIANFREDA ALFREDO	CONTRARIO
MARRA MONICA	CONTRARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (Decreto sul federalismo fiscale municipale) che prevede quanto segue: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare generale, nell'attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli enti locali (TUEL) il quale, all'art. 149, comma 3, recepisce le disposizioni fondamentali contenute nell'art. 52, stabilendo che *"La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le provincie in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

TENUTO CONTO dell'abrogazione ad opera del D.L. 34/2019 del comma 2 dell'articolo 52 *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e delle provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo"*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL),
- che, con DPCM del 29.04.2021 per i Comuni il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2021/2023 è stato differito al 31/05/2021;

DATO ATTO:

- che i Comuni sono tenuti, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 17-05-2021 COMUNE DI COLLEPASSO

- individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3. D.Lgs. n. 360 del 1998;
- che ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la conseguente pubblicazione entro il 28 ottobre 2021,

VISTA la circolare ministeriale n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "*art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, m. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*";

CONSIDERATO che ci sono norme che impongono il recepimento di strumenti e gestioni che abbisognano di regole per poter funzionare;

Vista la deliberazione del C.C. n.3 del 28.05.2015 con la quale relativamente all' IMU si stabilivano le aliquote seguenti, confermate anche per gli anni 2016-2017-2018-2019

VISTA la deliberazione di C.C. n.9 del 30.09.2020 che conferma, anche relativamente all'anno 2020, le misure di seguito indicate

- ALIQUOTA 0,40%

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 0,99 %

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (*0,76% allo Stato e 0,23% al Comune*)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

-ALIQUOTA 0,76%

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;
- terreni agricoli.

Detrazione abitazione principale € 200,00;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento;

Viste delle disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: *i terreni agricoli che dal 2016 tornano ed essere esenti; la riduzione del 50%*

per i comodati gratuiti tra genitori-figli; la riduzione del 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato; la rideterminazione della rendita catastale sugli imbullonati;

Visto il comma 741, lettera b) il quale dispone che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Che, in dipendenza di quanto innanzi, non è più possibile considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2021 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 con propria deliberazione n.3 del 28.05.2015, confermate anche per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e precisamente:

-ALiquota 0,40%

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- ALiquota 0,99 %

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,76% allo Stato e 0,23% al Comune)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

-ALiquota 0,76%

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

Dato atto che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Ritenuto altresì dover stabilire nella misura dello 0,76 % l'aliquota per fabbricati " D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti.

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 la detrazione spettante per le abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9 come segue:

Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

per un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.;

Vista la deliberazione della G.C. n.55 del 19.04.2021 avente per oggetto "Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini dell'IMU -Conferma";

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la legge 27.12.2013, n.147;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Salvatore Perrone – Alfredo Gianfreda – Monica Marra) espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU)

- ALIQUOTA 0,40%

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 0,99 %

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,76% *allo Stato* e 0,23% *al Comune*)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

-ALIQUOTA 0,76%

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

2. Di daro atto che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'IMU.

3. Di stabilire l'aliquota nella misura dello 0,76 per fabbricati " D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti.

4. Di determinare la detrazione di euro 200,00 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 17-05-2021 COMUNE DI COLLEPASSO

a) per le cat. A/1, A/8, A/9 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977.

5. Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini stabiliti dalla legge.

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Salvatore Perrone – Alfredo Gianfreda – Monica Marra) espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SABATO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 658

Li 03-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-06-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 14-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna